

Pieve di Soligo, 03.02.2021

Informativa n. 3

OGGETTO: novità dell'ultimo periodo

Si riportano alcune delle principali novità, fiscali e non, dell'ultimo periodo, anche riferite alle risposte date dall'Agenzia Entrate nel corso del convegno di Telefisco, tenutosi a fine gennaio.

Passaggio di quasi tutte le Regioni in area gialla dal 01/02/2021	<p>Il Ministero della Salute, con ordinanza del 29 gennaio, ha spostato in area gialla quasi tutte le Regioni Italiane¹ tra cui il Veneto. In tale area sarà dunque possibile spostarsi all'interno della Regione senza obblighi di giustificazione (motivi di lavoro, salute, studio, necessità); tali giustificazioni restano valide per spostamenti fuori Regione. Resta confermato il "coprifuoco" notturno dalle 22.00 alle 5.00, salvo che lo spostamento sia giustificato da esigenze di lavoro, necessità o salute.</p> <p>Fra le principali modifiche dovute al passaggio in area gialla, ricordiamo la ripresa delle attività dei ristoranti, bar, pizzerie, ecc. dalle ore 5 alle 18 con la presenza dei clienti e non solo da asporto/consegna a domicilio, modalità quest'ultime sempre possibili.</p> <p>Per tutti i dettagli sulle specifiche relative agli spostamenti ed alle regole da tenere nelle varie aree, si invita a prendere visione del sito del Governo: http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638</p>	Ordinanza del Min. Salute del 29 gennaio
Esterometro 2021	<p>Dal 1° gennaio 2021, nei dati dell'esterometro relativi ai dati fattura 2021, non dovrà essere indicato alcun <u>Codice Natura</u> e quindi, in particolare, non andrà indicato il codice N6.9 (essendo stato abolito il codice generico N6), in caso di comunicazione dei dati delle fatture di acquisto di beni o servizi da un fornitore dell'Unione europea od in caso di autofatture per acquisti di servizi da fornitore extra UE; basterà indicare l'imposta, l'imponibile e l'aliquota, per individuare l'operazione di integrazione della fattura in reverse charge, oppure l'emissione di un'autofattura da parte del cliente nazionale. Di conseguenza, il campo Natura va compilato solo quando l'operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (ad esempio N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente (N4) o per esempio sia effettuata con un utilizzo di Plafond (N3.5).</p> <p>Ricordiamo comunque che dal 2021 è possibile, in sostituzione alla trasmissione dell'esterometro, inviare all'SDI un documento informatico, utilizzando i codici "tipo documento" TD17, TD18 e TD19, per ognuna delle fatture ricevute dall'estero da integrare con l'iva oppure con l'emissione dell'autofattura.</p>	Risposta a Telefisco
Precisazione sul termine di invio dei dati relativi alle fatture di acquisto dall'estero, alternativo all'invio dell'esterometro	<p>L'Agenzia, in riferimento alla possibilità, dal 2021, di trasmettere i dati delle operazioni di acquisto con l'estero² entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, precisa che per <u>momento di ricevimento del documento estero</u> si deve intendere il <u>momento della consegna dello stesso al committente dell'operazione, che ne ottiene la disponibilità</u>.</p>	Risposta a Telefisco
Mancato invio di una serie di	<p>L'Agenzia fa il punto sulle sanzioni in caso di mancata spedizione di una serie di fatture elettroniche. Viene quindi specificato che la sanzione³ per il mancato</p>	Risposta a Telefisco

¹ restano in area arancione solamente la Provincia Autonoma di Bolzano, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e l'Umbria

² tale trasmissione sostituisce l'invio dell'esterometro; vedasi ultimo paragrafo del riquadro precedente

³ la sanzione applicabile è di € 250 per ogni fattura (prima di applicare il ravvedimento), sempre se l'iva sia stata regolarmente liquidata

fatture elettroniche; sanzioni	invio delle fatture va calcolata (applicando il ravvedimento operoso) e moltiplicata per ognuna delle fatture non inviate; in alternativa, se più conveniente ⁴ , è possibile non effettuare il ravvedimento, attendendo la sanzione che verrà applicata in sede di controllo dall’Agenzia Entrate, che è pari alla sanzione più grave, aumentata di un quarto; in tale ultimo caso l’Agenzia applicherà però il cumulo giuridico che consiste nell’applicare un’unica sanzione per violazioni di uguale tipo. Si segnala inoltre che la sanzione applicata con cumulo può essere ridotta a un terzo. I due istituti, quello del ravvedimento e quello del cumulo giuridico, non sono applicabili contemporaneamente; inoltre, il cumulo giuridico può essere applicato solamente dall’Agenzia, in sede di verifica, e non dal contribuente di sua iniziativa.	
Fattura differita per servizi	<p>Considerando il fatto che periodicamente viene riproposto, sia da parte dell’Ag. Entrate in risposte ad interPELLI, sia da articoli della stampa, l’argomento riguardante la possibilità di emissione delle fatture differite per prestazioni di servizi, riassumiamo brevemente la materia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innanzitutto ricordiamo che l’art. 21 c. 4 del DPR 633/72 dispone che per le <u>prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura (riepilogativa)</u>, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. • L’Agenzia Entrate, con la circ. 18/2014 ha dato alcuni esempi di “idonea documentazione”, <u>dalla quale si deve poter individuare con certezza la prestazione eseguita</u>⁵: <ul style="list-style-type: none"> - il contratto tra le parti; - la nota di consegna dei lavori; - la lettera d'incarico del servizio; - la cosiddetta fattura proforma o avviso di parcella (relazione professionale); - un documento attestante l'avvenuto incasso, come la ricevuta del bonifico, lo scontrino contenente la quietanza o il “documento commerciale parlante”. • <u>L’emissione di una fattura differita per servizi è possibile se, per le prestazioni di servizi rese nel mese, si è verificata l’esigibilità dell’imposta; ciò accade se, per tali operazioni, è stato effettuato il pagamento</u>, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia già stata resa o ultimata. In tale caso va utilizzato il codice “tipo documento” TD24 (fattura differita) e la fattura potrà essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni di servizio. La data di tale fattura può essere sia la data dell’ultimo pagamento che la data di fine mese. • <u>Nel caso in cui, invece, prima di ricevere il pagamento, venga emessa una fattura riepilogativa per più prestazioni di servizio rese nel mese, non siamo in presenza di una fattura differita</u> (proprio perché, ai fini iva, le prestazioni non sono state effettuate in quanto non sono state pagate), ma di una fattura “immediata” o “anticipata”; ciò comporta l’utilizzo del codice “tipo documento” TD01 e la fattura andrà trasmessa allo Sdi entro 12 giorni. La data di tale fattura può essere individuata nella data di fine mese. 	InterPELLI 389/2019, 528/2019 e 8/2020; circolari 18/2014 e 14/2019 dell’Ag. Entrate
Corrispettivi telematici: mancata memorizzazione dei corrispettivi	L’Agenzia Entrate, ad una specifica domanda sulle procedure da attuare in caso di <u>mancata memorizzazione</u> dei corrispettivi, e quindi di mancata trasmissione dei dati, conferma che la sanzione da applicare è quella fissa di € 100 (tale sanzione è stata introdotta dall’ultima legge di bilancio nei casi di <u>mancata trasmissione</u> dei dati dei corrispettivi), e sempre se l’iva viene liquidata correttamente; inoltre, l’Agenzia conferma che in tali casi, ovvero di mancata memorizzazione:	Risposta a Telefisco

⁴ la convenienza nell’applicare il ravvedimento oppure nell’attendere il controllo dell’Agenzia, dipende dal numero di fatture non inviate

⁵ ovvero, da tale documentazione devono essere ricavabili le informazioni relative: alla tipologia di prestazione eseguita, alla data di effettuazione dell’operazione e alle parti contraenti

	<ul style="list-style-type: none"> • va richiesto l'intervento del tecnico per la manutenzione dell'apparecchio malfunzionante; • va rilasciato al cliente un documento commerciale conforme; • va liquidata correttamente l'iva; • va conservata, con archiviazione sostitutiva, un'apposita stampa riepilogativa dei documenti non trasmessi, annotando il dettaglio dei corrispettivi non memorizzati e non trasmessi, su un apposito registro di emergenza tenuto in modalità informatica. 	
<p>Corrispettivi telematici: circolare della Guardia di Finanza</p>	<p>La Guardia di Finanza, con la circolare citata, descrive la procedura da attuare, nello specifico caso di consegna dei beni al cliente o di prestazioni di servizi, <u>senza il contestuale pagamento</u>:</p> <p>a) la GdF ricorda che la Legge di bilancio 2021, ha previsto che <u>la memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale, debbano essere effettuate non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione</u>, cioè all'atto della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.</p> <p>b) quindi, nel caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, il negoziante deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memorizzare l'operazione 2) emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso 3) al momento, successivo ai punti precedenti, di pagamento del corrispettivo, il negoziante non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva, potendo così emettere una "quietanza" all'atto del pagamento. <p>c) in caso invece di <u>ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento</u>, nonostante la relativa imposta non risulti ancora esigibile, andrà comunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memorizzata l'operazione 2) emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso 3) successivamente seguirà, al momento del pagamento, la generazione di un nuovo documento, richiamando gli elementi identificativi del precedente. 	<p>Circ. GdF 2017/2021</p>
<p>Credito d'imposta sugli investimenti (ex super/iper ammortamento); utilizzo</p>	<p>L'Agenzia informa che, in caso di incapienza degli importi con cui compensare il credito d'imposta in oggetto, <u>è possibile riportare gli anni successivi</u> le quote che non si sono potute utilizzare nell'anno.</p> <p>Esempio: credito di imposta pari a 900, utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Nel 2021, l'impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. L'eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno.</p>	<p>Risposta a Telefisco</p>
<p>Deduzione degli ammortamenti</p>	<p>In tema di deduzione "fiscale" della quota di ammortamento 2020 non iscritta in conto economico (possibilità introdotta dall'art. 60 c. 7-bis del DL 104/2020 "agosto"), l'Agenzia precisa che non è consentito recuperare fiscalmente tale quota di ammortamento, non imputata nel conto economico 2020, al termine del processo di ammortamento; tale quota andrà dedotta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 tramite variazione in diminuzione. Restano immutate tutte le altre condizioni per la deduzione della quota (ad es. l'applicazione delle aliquote di ammortamento "fiscali" o la riduzione a metà dell'aliquota nel primo anno di acquisto del cespite).</p>	<p>Risposta a Telefisco</p>
<p>Superbonus 110%</p>	<p>L'Agenzia conferma che è possibile usufruire del superbonus anche su edifici, composti da unità immobiliari fino ad un numero di quattro, accatastate distintamente, <u>se detenuti da un unico proprietario</u> (persona fisica non in regime di impresa o professione) <u>o in comproprietà da più persone fisiche</u>. Oltre le quattro unità, invece, non è possibile usufruire del superbonus.</p> <p>In tema di villette a schiera (unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo dall'esterno), viene chiarito che, in caso di</p>	<p>Risposte a Telefisco</p>

	effettuazione di lavori su parti comuni (il tetto), l'impresa edile dovrà fatturare i costi dell'intervento separatamente ad ognuno dei proprietari delle rispettive unità abitative.	
Bonus facciate	L'Agenzia precisa che la detrazione spetta per le spese sostenute per interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse sono solo parzialmente visibili dalla strada.	Risposta ad interpello n. 59/2021
Nuove cause di esclusione dalla compilazione degli ISA (ex studi di settore) per l'anno 2020, derivanti dalla crisi Covid	<p>Con il Provvedimento citato sono stati pubblicati i modelli ISA per l'anno d'imposta 2020; vengono introdotte nuove cause d'esclusione, specifiche per il 2020, relative alle problematiche derivanti dalla crisi sanitaria. In specifico le ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli ISA riguardano:</p> <p>a) i contribuenti che hanno subito una <u>diminuzione</u> dei ricavi (ovvero dei compensi) <u>di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;</u></p> <p>b) i <u>contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019</u> (codice 17 nel modello REDDITI);</p> <p>c) i contribuenti <u>che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella n. 2</u> delle istruzioni degli ISA (rientrano nell'esclusione, ad esempio, le aziende dei settori della ristorazione/bar/pasticcerie, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona/palestre/istituti di bellezza, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e ricreativo).</p> <p>Tali soggetti, pur non applicando gli ISA, dovranno comunque compilare il relativo modello allegandolo alla dichiarazione dei redditi.</p>	Prov. 27444 del 28/01/21
Avvio della lotteria degli scontrini	L'Agenzia Entrate dispone che la prima estrazione mensile sarà effettuata giovedì 11 marzo 2021 sulla base dei corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio.	Determinazione n. 32051/21 dell'Ag. Entrate

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza